



## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 29/8/1998 n. 360 i Comuni possono istituire un'addizionale all'I.R.P.E.F.;
- l'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale stessa, se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per esse riconosciute e del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero di cui all'art. 165 del T.U. delle imposte dirette (art. 1, comma 4, del D. lgs. 360/1998). Il suo versamento è effettuato in acconto ed a saldo, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota al reddito imponibile dell'anno precedente, calcolato applicando l'aliquota stabilita a titolo di addizionale al reddito complessivo determinato ai fini I.R.P.E.F. al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta;
- i comuni, ai fini dell'efficacia delle delibere dal 1° gennaio dell'anno d'imposta di riferimento, sono tenuti ad approvarle entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (art. 1, comma 169, Legge 296/2006) e la loro pubblicazione deve avvenire entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. In mancanza della pubblicazione entro il predetto termine, le delibere hanno efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione (art. 14, comma 8, del D. leg.vo n. 23/2011; art. 52, comma 2, del D. leg.vo n. 446/1997; art. 3 della Legge n. 212/2000);
- dal 2002, le delibere comunali che fissano o variano le relative aliquote devono essere pubblicate sul portale dell'Amministrazione finanziaria [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) secondo le modalità stabilite con il D.M. 31 maggio 2002 e la loro efficacia decorre dalla data di pubblicazione sul predetto sito informatico (art. 1, comma 3, del D. lgs. 360/1998), collegandosi al quale è possibile conoscere i dati relativi all'addizionale I.R.P.E.F. relativamente a tutti i comuni;

Richiamato l'art. 1, comma 142, della legge 27/12/2006, n. 296, riguardante le aliquote applicabili di compartecipazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F.;

Dato atto che l'adozione o la modifica dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sono di competenza del Consiglio Comunale, per effetto dell'articolo 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ed ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Regolamento suddetto;

Premesso che con deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 30 del 28.06.2012 sono state deliberate le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2012 modulate in base alle aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale e precisamente:
  - a) fino a € 15.000 € 0,50 per cento;
  - b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 € 0,70 per cento;
  - c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 € 0,75 per cento;
  - d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 € 0,78 per cento;
  - e) oltre 75.000 € 0,80 per cento;
- n. 37 del 24.09.2012 è stata modificata l'aliquota relativamente allo scaglione d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, nella misura dallo 0,80% allo 0,78%;

Richiamata la propria deliberazione n. 7 del 23.02.2021 con la quale sono state confermate per l'anno 2021 le aliquote precedentemente deliberate;

Rilevata la necessità, per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, di confermare anche per l'anno 2022 le sopraccitate aliquote;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. (D.Lgs. n. 267/2000);

Acquisiti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decr. Leg.vo n. 267/2000 e s.m.i. il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dei servizi finanziari.

Effettuata la votazione in forma palese avente il seguente esito:

consiglieri presenti n. 9

favorevoli n. 9

contrari n. 0

astenuti n. 0

## D E L I B E R A

1. di confermare per l'anno 2022 le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF – già determinate per l'anno 2019 nella seguente misura:

a) fino a € 15.000	€ 0,50 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000	€ 0,70 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000	€ 0,75 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000	€ 0,78 per cento;
e) oltre 75.000	€ 0,80 per cento;
  
2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002;
  
3. di stimare il gettito dell'addizionale all'imposta comunale sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2022, in complessivi euro 86.100,00.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Firmato Digitalmente  
MANTINI dott.ssa Mirella

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato Digitalmente  
DI MONTE dott. Pietrantonio